

“REV – GESTIONE CREDITI Società per Azioni”

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società.

Art. 1 – La società per azioni denominata “REV – Gestione Crediti Società per Azioni” (in appresso anche “Società”), in breve “REV S.p.A.”, costituita ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, è regolata dal presente Statuto.

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

La “REV S.p.A.” è una società veicolo per la gestione di attività ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ed è costituita a seguito della sottoposizione a risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., in amministrazione straordinaria, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in amministrazione straordinaria, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in amministrazione straordinaria, (“Banche in risoluzione”), disposta rispettivamente con provvedimenti del Governatore della Banca d’Italia n. 1241013, n. 1241015, n. 1241014 e n. 1241016 del 21 novembre 2015.

L’attività e l’organizzazione della Società sono disciplinati dalle previsioni del D.Lgs. n. 180/2015 e del presente Statuto.

Ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 180/2015, la Banca d’Italia approva l’atto costitutivo, lo statuto, la strategia e il profilo di rischio di REV S.p.A.

Art. 2 – La Società ha sede sociale in Roma; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 – La Società ha per oggetto l’acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza, e/o di altri crediti anomali, e di eventuali rapporti ad essi connessi, ivi inclusi i rapporti riferiti ai contratti di locazione finanziaria e di *factoring*, a essa ceduti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 180/2015, da parte di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. nonché da parte delle società da esse controllate e/o partecipate, con l’obiettivo di massimizzarne il valore anche attraverso una successiva cessione o la liquidazione della Società. In quest’ambito, la Società svolge attività di valutazione, fornitura di servizi amministrativi (servicing), gestione, smobilizzo e incasso di crediti, nonché di structuring e negoziazione in relazione a operazioni di gestione, cessione, ristrutturazione o finanziamento di crediti, con la possibilità di acquistare crediti in conto proprio, anche connessi ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/99, ovvero ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

A tal fine, la Società consegue l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e sue modifiche e integrazioni e si munisce delle necessarie autorizzazioni.

Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la Società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.

La Società esercita le attività finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale in conformità ai programmi di risoluzione adottati dalla Banca d’Italia con i citati provvedimenti nn. 1241013, 1241015, 1241014 e 1241016 del 21 novembre 2015 (“programmi di risoluzione”).

Art. 4 – La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5 – Ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 140.906.522,00 (centoquarantamilioninovecentoseimilacinquecentoventidue/00) diviso in n. 13.600.000 (tredicimilioneiscentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale sociale è detenuto secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 45 del D.Lgs. 180/2015.

La Società può acquisire dai propri Soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento; la concessione dei predetti finanziamenti è peraltro libera.

Art. 7 – Le azioni sono nominative e indivisibili, ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 8 – Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 – Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato, laddove nominato;
- e) il Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 180/2015, la Banca d'Italia approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché l'attribuzione delle deleghe e le remunerazioni.

Titolo IV

Assemblee

Art. 10 – L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea delibera sulle materie alla stessa riservate dalla legge; con le deroghe previste dall'art. 99 del D.Lgs. 180/2015.

Art. 11 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.

Art. 12 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi



incaricati, verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei Soci; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa un Segretario, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati tra di loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al primo comma del presente articolo;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire;
- e) il presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13 – Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

Coloro a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

Art. 14 – Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, come pure delle deliberazioni assembleari, si applicano le norme di legge.

Art. 15 – Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di tre e non più di cinque membri, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, ferma la necessaria approvazione - ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 180/2015 - da parte della Banca d'Italia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere a pena di ineleggibilità o, nel caso in cui vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

Almeno un Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza, nel senso che non deve avere, e non deve avere avuto: deleghe gestionali o ruoli dirigenziali nella Società, oppure relazioni, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, con la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., con la Commercio e Finanza S.p.A. – Leasing & Factoring, con la Banca delle Marche S.p.A., con la Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., con la Medioleasing S.p.A., con la Cassa di Risparmio



della Provincia di Chieti S.p.A., con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa nonché con la Nuova Banca delle Marche S.p.A., con la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., con la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. e con la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., o con i soggetti alle medesime legati, o con società terze destinatarie di significativi incarichi di gestione dei crediti deteriorati per conto di REV. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa applicabile, devono possedere tale requisito. Con apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno dei suoi componenti che assume il ruolo di Amministratore Delegato.

La Banca d'Italia approva, oltre alla nomina degli Amministratori, l'attribuzione di deleghe ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 180/2015.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea, ferma l'approvazione della Banca d'Italia.

Art. 17 – Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti per la gestione della Società in conformità alle finalità della società veicolo per la gestione delle attività di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 180/2015.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti in particolare:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società, in coerenza con il piano di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società nonché dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e soggetti collegati, come definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative (delibera che ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione);
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio (delibera che ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione);

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende e/o di rami d'aziende;
- le decisioni concernenti le strutture organizzative della Società e i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie (delibera che ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione), nonché l'istituzione di succursali, comunque denominate, e rappresentanze;
- la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, ed il conferimento dei relativi poteri, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché la determinazione del loro trattamento economico, conformemente alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- previo parere del Collegio Sindacale, la nomina, la determinazione dei compensi e la revoca – ove occorrono - del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi, e del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le operazioni di cessione in blocco di attività, deliberate in conformità alla strategia e al programma di attività approvati dalla Banca d'Italia nonché agli indirizzi da quest'ultima comunicati.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno entro il termine massimo fissato dalla legge.

In ogni caso, nel quadro delle attribuzioni e dei poteri delineato dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, se nominati, collaborano con la Banca d'Italia in qualità di Autorità di Risoluzione nell'attuazione dei programmi di risoluzione.

Art. 19 – La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza compete altresì all'Amministratore Delegato nonché ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio, nei limiti delle deleghe conferite.

Art. 20 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un Consigliere o dai Sindaci.

La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può farsi entro il giorno precedente, purché sia data esauriente informativa degli argomenti da trattare ai Consiglieri. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché

poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Anche in difetto della convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di tutti i suoi membri in carica nonché di tutti i membri del Collegio Sindacale in carica.

Art. 21 – Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Art. 22 – I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Titolo VI

Presidente

Art. 23 – Il Presidente dà impulso alle attività finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale in conformità:

(i) ai programmi di risoluzione;

(ii) agli ulteriori provvedimenti in materia;

(iii) alla strategia e al profilo di rischio approvati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 180/2015;

(iv) agli indirizzi comunicati dalla Banca d’Italia.

Art. 24 – Il Presidente, o chi lo sostituisce:

(i) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;

(ii) stabilisce l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto dai componenti del Consiglio, anche singolarmente, o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Titolo VII

Amministratore Delegato

Art. 25 – L’Amministratore Delegato, qualora nominato, è investito dei poteri a esso delegati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione delle deleghe da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 180/2015.

Art. 26 – L’Amministratore Delegato esercita le competenze ad esso attribuite dal C.d.A. e sovrintende all’attuazione degli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal C.d.A..

Nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, ha la facoltà di proposta per le deliberazioni del C.d.A..

Cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

L’Amministratore Delegato collabora con la Banca d’Italia in qualità di Autorità di Risoluzione nell’attuazione dei programmi di risoluzione.

Titolo VIII

Direttore Generale

Art. 27 – Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il trattamento economico.

Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dal C.d.A. e partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle dell'Assemblea.

Non possono comunque essere affidate al Direttore Generale attribuzioni che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Art. 28 – Al Direttore Generale, se nominato, è affidata la Direzione della Società e la responsabilità della struttura operativa ed esecutiva. In tale ambito:

- a) assicura che l'operatività aziendale sia conforme agli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal C.d.A.;
- b) determina ed impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite e di concerto con l'A.D. laddove nominato, ha la facoltà di proposta per le deliberazioni del C.d.A.;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni del C.d.A.;
- e) assicura, coadiuvando l'Amministratore Delegato qualora nominato, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e adotta le misure necessarie.

Titolo IX

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 29 – Il Collegio Sindacale è costituito di tre membri effettivi, provvedendosi altresì alla nomina di due membri supplenti, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che li nomina ferma la necessaria approvazione ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 180/2015 - da parte della Banca d'Italia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Le norme relative al Collegio Sindacale sono stabilite dalla legge. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere a pena di ineleggibilità e di decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalle disposizioni normative applicabili.

Art. 30 – Il controllo legale dei conti è esercitato da una società di revisione.

Titolo X

Bilancio e riserve

Art. 31 – L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2016. Il Consiglio di amministrazione approva e sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili netti annuali residui sono distribuiti ai Soci o diversamente destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.



Art. 32 – I dividendi non riscossi dai Soci entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono devoluti alla Società e destinati a riserva.

Titolo XI

Cessazione e liquidazione della società

Art. 33 – La liquidazione della Società è regolata dalla legge.

Titolo XII

Disposizioni generali

Art. 34 – Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.